

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2484)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4310)*

**d'iniziativa dei deputati FRANZO, GERMANI, SCHIAVON, SODANO, TRUZZI, DE LEONARDIS, BOLLA, DEL GIUDICE, GERBINO, MARENGHI, MONTE, PREARO, PUCCI Ernesto, SANGALLI, VETRONE, BIASUTTI e ARMANI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 gennaio 1963*

Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, semprechè la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti.